

STATUTO

Della
“CULTURAL CHINESE ART ACADEMY –
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione denominata :

**“ CULTURAL CHINESE ART ACADEMY –
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “**

l'associazione ha sede in Merate.

ARTICOLO 2

L'associazione è una libera associazione di ispirazione cristiana e non ha finalità di lucro.
Essa si propone di promuovere e favorire le attività sportive e culturali di ogni ordine e grado, vivendo l'esperienza sportiva con la partecipazione a campionati e manifestazioni organizzati dalla F.I.Wu.K e delle Federazioni aderenti al CONI.
Potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, comprese attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

ARTICOLO 3

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti ed associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la sua completa indipendenza nei confronti degli organi di governo e pertanto è apolitica e apartitica.
La durata della Società è illimitata.

ARTICOLO 4

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) l'amministratore.

TITOLO II I SOCI

ARTICOLO 5

L'associazione riconosce la qualifica di socio a quanti partecipano alla sua vita, accettandone le finalità, i principi ispiratori e lo Statuto.

Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

L'ammissione dei soci avviene a domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale deciderà senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per indegnità o morosità; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci, la morosità dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

TITOLO III L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo

Si riunisce nel primo quadrimestre di ogni anno per prevedere e deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno, per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare un socio purché munito di regolare delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea in sede straordinaria delibera, con la presenza del 50% (cinquanta per cento) dei soci e con la maggioranza del 51% (cinquantun per cento) dei presenti sulle modifiche statutarie e sulla

nomina dei liquidatori. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Hanno il potere di voto i soci in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- non avere carichi pendenti;
- avere pagato la quota associativa.

La quota societaria non è trasmissibile per eredità, ma può esserci la clausola di gradimento

ARTICOLO 9

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- d) deliberare sullo scioglimento della Società;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea.

Esso è composto da un minimo di cinque membri ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 11

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sulle attività e sulle iniziative della società e sulla collaborazione con i terzi;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) propone all'assemblea le quote annue di associazione;
- e) approva e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla perdita della qualifica di socio per indegnità.

- g) ha facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno :

- il Vice-Presidente, che coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento;
- l'amministratore, che è responsabile, insieme al presidente, della gestione dei fondi sociali;
- il responsabile tecnico, che indirizza e coordina le attività sportive.

ARTICOLO 13

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

TITOLO V IL PRESIDENTE

ARTICOLO 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la società nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio potrà delegare al Presidente o ad altri consiglieri, parte dei suoi poteri ed il compito di svolgere singoli atti o serie di atti.

TITOLO VI IL PATRIMONIO

ARTICOLO 15

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della società;
- b) proventi derivanti da iniziative promozionali;
- c) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- d) quote sociali di iscrizione dei soci che verranno fissate annualmente dalla assemblea su proposta del consiglio direttivo.

La proprietà dei beni immobili (terreni e/o fabbricati) si può ottenere:

- 1) per acquisizione ;
- 2) per elargizione da enti pubblici;
- 3) per lasciti o eredità da parte di privati.

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17

In caso di scioglimento, cessazione o soppressione della Società, l'assemblea delibererà la devoluzione dell'intero patrimonio a titolo gratuito ad altro ente con le medesime finalità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18

Per quanto non contemplato nel presente statuto dovranno essere applicate le norme dello Statuto del C.O.N.I. e delle Federazioni alle quali la società risulterà affiliata, nonché le norme del Codice Civile e delle altre Leggi dello stato in materia di associazioni.

ARTICOLO 19

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 27.10.2008.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Lenzini Giuseppe

Salvadori Luisa

Firme dei soci presenti:

Cappello Gabriele

Hofer Francesco

Perona Noemi Ester